

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3071 del 16/06/2022
Oggetto	art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - IRMA srl. Rinnovo autorizzazione per impianto mobile di recupero fanghi di depurazione civili per la produzione di gesso di defecazione.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3241 del 16/06/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno sedici GIUGNO 2022 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc 31459/2021

Oggetto: art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - **IRMA srl**. Rinnovo autorizzazione per impianto mobile di recupero fanghi di depurazione civili per la produzione di gesso di defecazione.

L A R E S P O N S A B I L E

Vista la domanda in data 18/11/2021, assunta al PG/2021/178292, presentata dalla ditta **IRMA srl**, con sede legale in comune di Ferrara (FE), via Fiorile n. 28, CF 01106310384, nella persona del Legale Rappresentante Tiziano Ferrari, per il rinnovo dell'autorizzazione unica di cui all'atto della Provincia di Ferrara n. 41489 del 26/05/2012;

Richiamata la comunicazione di questo Servizio, di Avvio del Procedimento, PG/2021/180032 del 23/11/2021;

Visto l'atto della Provincia di Ferrara n. 41489 del 26/05/2012, di autorizzazione impianto mobile per recupero fanghi civili per la produzione di gesso di defecazione, rilasciato alla società Laguna soc. coop. a r.l.

Richiamato l'atto di Arpae DET-AMB-2016-1565 del 24/05/2016, di voltura dell'atto di cui sopra alla società Irma srl;

Dato atto che l'istanza è relativa al rinnovo, senza modifiche, dell'autorizzazione dell'impianto mobile di recupero fanghi, provenienti dalla depurazione civile, di cui al EER 190805, finalizzato alla produzione di un correttivo calcico, denominato *gesso di defecazione* ai sensi del D.Lgs. 75/2010;

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi del 16/12/2021, inviato alla società e agli Enti coinvolti nel procedimento con PG/2021/195538 del 21/12/2021, con il quale sono state richieste integrazioni alla società, con particolare riferimento alle schede tecniche di tutti i prodotti commerciali chimici e biochimici utilizzati nella produzione dei gessi di defecazione, copia dei documenti di trasporto ed etichettatura del prodotto finito e commercializzato e copia dei rapporti di prova in cui sono registrati gli esiti analitici del prodotto finito e commercializzato;

Dato atto che dalla data di ricevimento del verbale di cui sopra (21/12/2021), sono stati sospesi i termini del procedimento;

Visto il parere del Comune di Ferrara, Servizio Qualità Ambientale, assunto al PG/2022/197642 del 23/12/2022;

Visto il parere del Comando dei VV.F di Ferrara, assunto al PG/2022/1422 del 5/01/2022, con il quale si rammenta che, per l'esercizio delle attività soggette ai controlli del CNVVF, è fatto obbligo per il Titolare avviare i procedimenti di cui al DPR 151/2011;

Viste le integrazioni trasmesse dalla società, assunte al PG/2022/6421 del 17/01/2022;

Dato atto che dal 17/01/2022 sono ripresi i termini del procedimento;

Visto il verbale della seduta della Conferenza dei Servizi del 9/02/2022, trasmesso alla società e agli Enti con PG/2022/22429 del 11/02/2022;

Considerato che nel verbale della Conferenza del 9/02/2022 si prendeva atto che:

“Le schede tecniche riguardano calcio e solfato di calcio, manca quindi l'acido solforico necessario per la neutralizzazione della miscela fortemente alcalina e per la precipitazione del solfato di calcio. Inoltre, dalla consultazione del “Registro Fabbricanti di Fertilizzanti e Fertilizzanti MIPAAF”, risulta che la società produce un fertilizzante (Cod. 0016923/16) con utilizzo di Acido solforico e Calce tra le materie prime”, e si dava atto che

“...l'iscrizione al registro “Registro Fabbricanti di Fertilizzanti e Fertilizzanti MIPAAF” non risulta coerente con quanto autorizzato per l'impianto mobile, il cui prodotto dovrà essere dichiarato al MIPAAF ai fini dell'iscrizione, sulla base di quanto prescritto in autorizzazione...”

Dato atto che la Conferenza dei Servizi, nella seduta di cui sopra, ha ritenuto di diniegare il rinnovo senza modifiche dell'autorizzazione dell'impianto mobile, ex art. 208, comma 15 del D.Lgs 152/2006, in quanto l'iscrizione al registro al MIPAAF non risultava coerente con quanto prescritto in autorizzazione in merito al divieto di utilizzo dell'acido solforico;

Richiamato il preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e smi, inviato alla società con PG/2022/28001 del 22/02/2022, che prevede che entro 10 giorni dal ricevimento dello stesso la società possa presentare eventuali osservazioni, anche corredate da documentazione;

Vista la documentazione trasmessa dalla società, assunta al PG/2022/49268 del 24/03/2022, contenente la richiesta inoltrata dalla società al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali Tipo di fertilizzante: All.3.2.1.23 - Gesso di defecazione da fanghi - Denominazione commerciale: Gesso di "defecazione con fanghi"

Vista la documentazione trasmessa dalla società, assunta al PG/2022/81852 del 17/05/2022, consistente nell'iscrizione nel portale SIAN del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del prodotto "codice 0036138122 - Gesso di defecazione con fanghi – all.3.2.1.23 - Gesso di defecazione da fanghi;

Preso atto che:

- la società IRMA risulta iscritta al MIPAF con il codice n. 01793/16 come produttore di fertilizzanti e i prodotti attualmente iscritti sono cinque, incluso il gesso di defecazione da fango citato sopra;
- nel fascicolo inviato dalla società IRMA al MIPAF per l'iscrizione del prodotto "*gesso di defecazione da fango*" (protocollo del MIPAF in ingresso n. 64352 del 10/02/2022) viene descritto come processo di produzione quello dichiarato nell'autorizzazione previgente, ossia "*idrolisi mediante attacco enzimatico dei fanghi di depurazione civile, impiegando calce, solfati ed enzimi specifici (attivatori ed acceleratori dell'idrolisi)*"

Dato atto che con nota assunta al PG/2022/99961 del 16/06/2021 la società ha trasmesso dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, che la marca da bollo n. 01210887738001 del 15/06/2022 verrà utilizzata unicamente per il rilascio del presente atto e conservata unitamente all'atto stesso;

Dato atto che sono state regolarmente pagate le spese istruttorie con sistema Pago PA;

Dato altresì atto che sono state effettuate le dovute verifiche relative alle misure sull'antimafia;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sue modifiche ed integrazioni "*Norme in materia ambientale*";

Visto il D.Lgs. del 27 gennaio 1992, n. 99 "Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura";

Vista la D.G.R. n. 2773 del 30/12/2004 "*Primi indirizzi alle Province per la gestione ed autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazioni in agricoltura*";

Vista la D.G.R. n. 285 del 14/02/2005 di rettifica alla DGR n. 2773 del 30/12/2004;

Vista la D.G.R. n. 1801 del 7/11/2005 integrazione delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi in agricoltura;

Vista la D.G.R. n. 326 del 4/03/2019 "*Disposizioni urgenti in materia di utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione*";

Visto il Dlgs 29 aprile 2010 n. 75 "*Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88*";

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

Dato atto:

- che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- che con DDG n. 130/2021 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015;
- che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 2291/2021 è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 130/2021; che con DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la DDG. n. 19/2022 – è stato approvato l'Assetto organizzativo analitico ed il documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- che con DET-2019-102 del 7/10/2019 è stato conferito alla d.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;
- che Responsabile del presente procedimento amministrativo, è la Responsabile dell'Unità *Autorizzazioni Rifiuti*, d.ssa Rosalba Martino;

A U T O R I Z Z A

il rinnovo dell'atto della Provincia di Ferrara n. 41489 del 26/05/2012, volturato alla società in oggetto con atto DET-AMB-2016-1565 del 24/05/2016, per impianto mobile per il recupero di fanghi della depurazione civile per la produzione di un correttivo calcico, denominato *gesso di*

defecazione, ai sensi del D.Lgs n. 75/2010, alla società **IRMA srl**, nella persona del Legale Rappresentante protempore, con sede legale in comune di Ferrara, via Fiorile n. 28.

L'autorizzazione è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., del D.Lgs. 75/2010, e dalle seguenti prescrizioni:

1. l'impianto dovrà essere identificato da un numero di matricola coincidente con gli estremi della presente autorizzazione, indicato su una targa inamovibile;
2. potranno essere sottoposti alle operazioni di recupero (R3) i seguenti rifiuti:
CER 19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
3. la capacità di trattamento annuale dell'impianto mobile non dovrà superare le 36.000 tonnellate;
4. i fanghi civili di cui al CER 190805 dovranno rispettare le caratteristiche di cui al D.Lgs n. 99/1992, ovvero condizioni più restrittive, se previste, da normative regionali. In particolare, in regione Emilia Romagna dovranno essere rispettate le caratteristiche della D.G.R. n. 2773/2004 e smi (punto XI stoccaggio e condizionamento fanghi) e D.G.R. n. 326/2019;
5. il gesso di defecazione dovrà essere prodotto sulla base di quanto stabilito al punto 21, allegato 3 del D.Lgs 75/2010;
6. il prodotto di cui al punto 5 precedente dovrà essere ottenuto da idrolisi esclusivamente mediante attacco enzimatico dei fanghi della depurazione civile, impiegando i seguenti materiali: calce; solfati ed enzimi specifici (attivatori ed acceleratori della idrolisi);
7. è fatto divieto di trattare i fanghi civili con acido solforico;
8. il prodotto finito (gesso di defecazione) dovrà rispettare le norme per il controllo delle caratteristiche di cui all'art. 6 del D.Lgs 75/2010;
9. il trasporto del prodotto (sfuso o imballato) deve essere accompagnata da bolla, che identifichi l'etichettatura del correttivo per l'immissione sul mercato, secondo quanto previsto all'allegato 8 del Dlgs 75/2010;

10. le singole campagne mobili dovranno essere sottoposte alla comunicazione, ai sensi del c. 15, art. 208 del Dlgs 152/2006;
11. nei casi previsti alla parte II del D.Lgs 152/2006 e smi, la comunicazione di cui sopra, dovrà essere subordinata alla verifica di assoggettabilità a VIA (procedura di screening);
12. per ogni campagna mobile dovranno essere valutati gli impatti acustici e le emissioni diffuse in atmosfera per il trattamento enzimatico della matrice organica;
13. ogni qualvolta l'impianto mobile verrà utilizzato nel comune di Ferrara, dovrà essere data comunicazione al Servizio Qualità Ambientale Adattamento Climatico del Comune di Ferrara. La ditta dovrà, ogni volta che utilizzerà l'impianto mobile nel comune di Ferrara, presentare richiesta di autorizzazione in deroga ai sensi dell'art 20 del Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose, utilizzando la modulistica scaricabile al seguente link: https://servizi.comune.fe.it/7192/attach/ambiente/docs/comunicazione_cantiere.doc che dovrà essere trasmessa tramite pec (servizioambiente@cert.comune.fe.it) al Servizio Qualità Ambientale almeno 15 gg prima dell'inizio dell'attività;
14. le acque di processo dovranno essere allontanate come rifiuti ovvero autorizzate allo scarico, quali acque reflue industriali;
15. La Società autorizzata con il presente atto deve essere in possesso del registro di carico e scarico dei rifiuti, tenuto aggiornato in base al disposto dell'art. 190 del D.Lgs 152/06 e smi;
16. Copia dei formulari di identificazione dei rifiuti redatti ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs 152/2006 e smi dovranno essere conservati assieme al registro di carico e scarico con le modalità e termini stabiliti dal medesimo decreto;
17. Le attività autorizzate con il presente atto dovranno essere condotte con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare inconvenienti igienico sanitari, danni o pericoli per il personale addetto e per l'ambiente;
18. Da parte del Legale rappresentante dell'impresa dovrà essere preventivamente inoltrata

formale domanda per ogni variazione riguardante il contenuto del presente provvedimento e dovrà essere comunicata tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa;

La presente autorizzazione avrà validità fino al 20/06/2032.

Per l'esercizio dell'attività autorizzata con il presente atto la Società deve prestare idonee garanzie finanziarie a favore di Arpae, che dovrà accettarle, per un importo di **euro 500.000,00 (cinquecentomila/00)**, da presentarsi secondo le modalità di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13.10.2003.

La durata della garanzia finanziaria deve essere pari alla durata dell'autorizzazione, decorso tale periodo la garanzia finanziaria deve rimanere valida per i successivi due anni.

In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte dell'Ente garantito la Garanzia dovrà essere ricostituita a cura della Ditta nella stessa misura di quella originariamente determinata.

Il presente atto, rilasciato in bollo alla società, è trasmesso al Comune di Ferrara, all'Azienda USL di Ferrara, al Comando dei Vigili del Fuoco di Ferrara.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. n. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento dell'atto stesso.

La Responsabile del Servizio
d.ssa Marina Mengoli

Fto digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.